

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/917 DELLA COMMISSIONE**del 1° luglio 2020****che autorizza l'immissione sul mercato dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Un alimento tradizionale da un paese terzo è un nuovo alimento definito all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2015/2283.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾, che istituisce un elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283, spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un alimento tradizionale da un paese terzo.
- (5) Il 27 novembre 2018 la società AM Breweries (il «richiedente») ha presentato alla Commissione la notifica dell'intenzione di immettere sul mercato dell'Unione l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente chiede che l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* possa essere utilizzato in quanto tale o come ingrediente di altre bevande da parte della popolazione in generale.
- (6) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468, quest'ultima ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni a proposito della validità della notifica. Le informazioni richieste sono state presentate il 4 giugno 2019, il 21 giugno 2019, il 29 agosto 2019 e il 30 agosto 2019.
- (7) I dati presentati dal richiedente dimostrano che l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* in quanto tale vanta una storia di uso sicuro come alimento in Africa, Asia e Nord America.
- (8) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, l'11 settembre 2019 la Commissione ha inoltrato la notifica valida agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità»).

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 55).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

- (9) Entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 né gli Stati membri né l'Autorità hanno presentato alla Commissione obiezioni debitamente motivate relative alla sicurezza in merito all'immissione sul mercato dell'Unione dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora*.
- (10) Il 3 febbraio 2020 l'Autorità ha pubblicato il documento «*Technical Report on the notification of infusion from coffee leaves (Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283*» [Relazione tecnica relativa alla notifica dell'infuso di foglie di caffè (*Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner) quale alimento tradizionale da un paese terzo conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/2283] (*).
- (11) In tale relazione l'Autorità ha osservato che le foglie di *Coffea arabica* contengono epigallocatechina gallato (EGCG) e che la presenza di EGCG nell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* non può pertanto essere esclusa. Su tale base l'Autorità ha fissato un livello massimo di 700 mg di EGCG per litro di infuso. È pertanto opportuno stabilire, nelle specifiche dell'alimento tradizionale di cui all'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati, livelli massimi di EGCG pari a 700 mg/l.
- (12) L'Autorità ha concluso che i dati disponibili sulla composizione e sulla storia di uso dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* non destano preoccupazioni per la sicurezza.
- (13) Oltre a chiedere che l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* possa essere utilizzato in quanto tale, il richiedente ha chiesto che l'infuso in questione possa essere utilizzato come ingrediente di altre bevande destinate alla popolazione in generale. Il richiedente ha presentato la documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/2283 solo per l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* in quanto tale, mentre non è stata presentata alcuna prova dell'uso dell'infuso come ingrediente di altre bevande. Il richiedente è stato invitato a chiarire, ed eventualmente a rivedere, gli usi proposti per l'infuso, che corrispondono agli alimenti nei quali l'infuso è tradizionalmente consumato e per i quali avrebbe dovuto essere presentata la documentazione relativa alla storia di uso sicuro come alimenti. Il richiedente non ha tuttavia modificato gli usi proposti né ha fornito prove relative alla storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo per quanto riguarda l'infuso come ingrediente di altre bevande. In assenza della documentazione prescritta, la Commissione ritiene di conseguenza che il richiedente abbia dimostrato la storia di uso sicuro come alimento in un paese terzo solo per l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* in quanto tale. La notifica con cui viene richiesta l'autorizzazione dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora*, nella misura in cui riguarda l'uso come ingrediente di altre bevande, non è pertanto ritenuta valida.
- (14) La Commissione dovrebbe quindi autorizzare l'immissione sul mercato dell'Unione dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* in quanto tale e aggiornare di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(*) Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2020:EN-1783.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

“

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Infuso di foglie di caffè delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner (alimento tradizionale da un paese terzo)	Categoria dell'alimento specificato	Livelli massimi	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "Infuso di foglie di caffè delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> ."; »;	
	Infusioni di erbe			

”

2) nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:

“

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
«Infuso di foglie di caffè delle specie <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner (alimento tradizionale da un paese terzo)	<p>Descrizione/definizione L'alimento tradizionale consiste in un infuso di foglie di <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner (famiglia: <i>Rubiaceae</i>). L'alimento tradizionale è preparato miscelando una quantità massima di 20 g di foglie essiccate di <i>Coffea arabica</i> L. e/o <i>Coffea canephora</i> Pierre ex A. Froehner con 1 l di acqua calda. Una volta rimosse le foglie l'infuso è sottoposto a pastorizzazione (ad almeno 71 °C per 15 secondi).</p> <p>Composizione Esame visivo: liquido marrone verde Odore e sapore: caratteristico Acido clorogenico (5-CQA): < 100 mg/l Caffeina: < 80 mg/l Epigallocatechina gallato (EGCG): < 700 mg/l</p> <p>Criteri microbiologici Conteggio totale su piastra: < 500 CFU/g Conteggio totale dei lieviti e delle muffe: < 100 CFU/g Coliformi totali: < 100 CFU/g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 1 g <i>Salmonella</i>: assenza in 25 g</p> <p>Metalli pesanti Piombo (Pb): < 3,0 mg/l Arsenico (As): < 2,0 mg/l Cadmio (Cd): < 1,0 mg/l CFU: unità formanti colonie».</p>

”